



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 16 novembre 2009 (18.11)  
(OR en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2007/0286 (COD)**

---

---

**11962/09  
ADD 1**

**ENV 494  
CODEC 967**

**PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (rifusione)

---

**PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

## I. INTRODUZIONE

La Commissione ha adottato la sua proposta<sup>1</sup> di direttiva sulle emissioni degli impianti industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) nel dicembre 2007. La proposta fa ricorso alla tecnica della rifusione<sup>2</sup>.

Il Comitato delle regioni ha adottato il suo parere nell'ottobre 2008<sup>3</sup>, mentre il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere nel gennaio 2009<sup>4</sup>.

Il Parlamento europeo ha adottato il suo parere in prima lettura nel marzo 2009<sup>5</sup>.

Il Consiglio ha adottato la sua posizione comune il 9 ottobre 2009.

## II. FINALITÀ

L'obiettivo della proposta è rivedere e fondere sette direttive esistenti relative alle emissioni industriali al fine di pervenire a un livello elevato di protezione ambientale, semplificando nel contempo il quadro giuridico ed evitando oneri amministrativi inutili. Il ricorso alla tecnica della rifusione rende possibile riunire in un unico testo le modifiche sostanziali e le disposizioni che restano invariate.

---

<sup>1</sup> Doc. 5088/08 - COM(2007) 844 defin.

<sup>2</sup> Cfr. l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione (GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1).

<sup>3</sup> GU C 325 del 19.12.2008, pag. 60.

<sup>4</sup> GU C 182 del 4.8.2009, pag. 46.

<sup>5</sup> Doc. 7391/09.

### III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

#### 1. Aspetti generali

Il Parlamento europeo ha adottato 85 emendamenti alla proposta della Commissione. Più della metà (44) sono accettabili per il Consiglio, che li ha pertanto inseriti nella sua posizione comune (integralmente, parzialmente o in linea di principio).

Il Consiglio non ha accolto gli altri 41 emendamenti perché il loro valore aggiunto non è chiaro o perché non sono coerenti con altre parti della posizione comune.

La posizione comune introduce inoltre una serie di modifiche diverse da quelle contemplate nel parere in prima lettura del Parlamento europeo. La sottostante sezione 4 descrive le principali modifiche sostanziali. Inoltre, vi sono modifiche redazionali per precisare il testo e per garantire la coerenza complessiva della direttiva proposta.

La Commissione ha fatto presente di essere in grado di accettare la posizione comune del Consiglio.

#### 2. Emendamenti del PE inclusi nella posizione comune

La posizione comune include i seguenti emendamenti, integralmente o parzialmente, oppure del testo con le stesse o in parte le stesse finalità: **7, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 59, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 73, 75, 79, 93 e 115, 97 e 117.**

Il considerando 26 contiene un riferimento alla Convenzione di Århus in linea con le finalità dell'emendamento 7.

La definizione di "livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili" (LEA-BAT) all'articolo 3, punto 12 è, sostanzialmente, quella proposta nell'emendamento 12.

L'articolo 3, punto 16 definisce il "pubblico interessato" in maniera del tutto coerente con l'emendamento **13**.

La definizione di "tecnica emergente" all'articolo 3, punto 13 è in linea con la seconda parte dell'emendamento **14**.

La posizione comune rinvia, all'articolo 3, punto 18 e nell'intero testo, a "sostanze pericolose *pertinenti*" invece che a "sostanze pericolose", il che è in parte in linea con gli emendamenti **15, 29** e **41**.

La definizione di "ispezioni ambientali" all'articolo 3, punto 21 è parzialmente conforme all'emendamento **16**.

Le modifiche apportate dal Consiglio all'articolo 3, punto 14, all'articolo 4, paragrafi 2 e 3 hanno le stesse finalità di quelle proposte negli emendamenti **18** e **19** (in cui si precisa che le autorizzazioni che riguardano più impianti o più gestori sono un'opzione).

L'articolo 8, paragrafo 2 e l'articolo 11, lettera e) aggiungono una precisazione in linea con le finalità dell'emendamento **21** e parzialmente in linea con quelle dell'emendamento **22**.

Il rimando all'articolo 22, paragrafo 2 aggiunto nell'articolo 12, paragrafo 1, lettera e) ha in parte le stesse finalità dell'emendamento **23**.

L'articolo 13 concernente i documenti di riferimento sulle BAT (BREF) e lo scambio di informazioni rispecchia ampiamente gli emendamenti **27** e **55**.

L'articolo 14, paragrafo 2 e l'articolo 15, paragrafo 3, lettera b) contengono disposizioni sulla fissazione di valori limite di emissione simili a quelle proposte nell'emendamento **31**.

Invece di rinviare a "casi eccezionali" per limitare le deroghe ai LEA-BAT (emendamento **32**), la posizione comune prevede che l'autorità competente renda pubblici i motivi di eventuali deroghe (articolo 15, paragrafo 4 e articolo 24, paragrafo 2, lettera f)).

L'articolo 16 ingloba per intero l'emendamento **33** concernente il controllo del suolo e delle acque sotterranee.

L'articolo 17 è parzialmente in linea con gli emendamenti **34** e **35** relativi alle disposizioni generali vincolanti.

La posizione comune è anche parzialmente in linea con l'emendamento **36** in quanto l'articolo 13 prevede che i BREF siano resi accessibili al pubblico.

L'articolo 21, paragrafo 3 include una precisazione sull'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione equivalente a quanto proposto nell'emendamento **37**.

Rinviando alla direttiva sulla protezione delle acque sotterranee, l'articolo 22, paragrafo 1 rispecchia in parte l'emendamento **40**.

L'articolo 23 è parzialmente in linea con l'emendamento **44**, in quanto elenca i criteri che permettono una valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni. Tuttavia, mentre nell'emendamento la modifica avrebbe permesso di optare per ispezioni meno frequenti, nella posizione comune l'intervallo tra le ispezioni sarà in tutti i casi basato sui rischi.

L'articolo 24 rispecchia in parte l'emendamento **47** (la soppressione del riferimento alle disposizioni generali vincolanti, ma non la sostituzione di un riferimento a deroghe concesse a norma dell'articolo 15, paragrafo 4, per cui sono opportune le informazioni al pubblico). La posizione comune ingloba inoltre le soppressioni proposte agli emendamenti **49**, **50** e **53** e del testo analogo a quello proposto negli emendamenti **51** e **52**. Essa ingloba l'emendamento **54**, richiedendo la pubblicazione su internet delle informazioni più importanti.

L'emendamento **59** è accettabile in linea di principio, ma il Consiglio ritiene che non sussista alcuna necessità di modificare l'articolo 72, paragrafo 1, che già esige che gli Stati membri riferiscano alla Commissione sull'applicazione delle BAT. Inoltre, la posizione comune chiederebbe all'autorità competente di rendere pubblici i motivi di eventuali deroghe ai LEA-BAT (articolo 15, paragrafo 4 e articolo 24, paragrafo 2, lettera f)).

L'allegato I (ambito di applicazione) è ampiamente in linea con gli emendamenti **64**, **65**, **66**, **68**, **93** e **115** e **117**.

L'allegato V (impianti di combustione) è in linea con la parte dell'emendamento **71** concernente la deroga per gli impianti alimentati a combustibile liquido. La posizione comune include inoltre una deroga per i combustibili solidi, ma diversa da quella proposta nell'emendamento. L'allegato V è altresì ampiamente in linea con gli emendamenti **72**, **73**, **75** e **97**.

L'allegato VI (impianti di incenerimento dei rifiuti e impianti di coincenerimento dei rifiuti) è parzialmente in linea con l'emendamento **79**, ma la posizione comune mantiene un intervallo di due anni per il controllo delle emissioni dei metalli pesanti.

### 3. Emendamenti del PE non inclusi nella posizione comune

I seguenti emendamenti non sono accettabili per il Consiglio: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 24, 25, 26, 28, 30, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 48, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 67, 69, 70, 76, 77, 78, 80, 114, 129/rev e 133/rev.**

Non sono accettabili per i seguenti motivi:

- gli emendamenti **1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11** non sono in linea con lo scopo dei considerando convenuti interistituzionalmente (per giustificare il dispositivo dell'atto normativo) o con la formulazione di considerando standard;
- gli emendamenti **30, 43, 57, 63, 67, 69, 70, 76, 77, 78, 80, 114, 129/rev e 133/rev** non sono in linea con alcune delle modifiche introdotte dal Consiglio, riportate nella sezione 4 infra;
- secondo il Consiglio, gli emendamenti **24, 25, 26, 28, 38, 39, 45, 48 e 58** sono superflui o potrebbero creare confusione giuridica;
- secondo il Consiglio, gli emendamenti **17, 42 e 60** non fornirebbero precisazioni o non creerebbero valore aggiunto.

Inoltre il Consiglio non ha accolto l'emendamento **20**, in quanto in alcuni casi ritarderebbe la relazione annuale dei gestori, l'emendamento **46**, ritenendo troppo lungo il periodo di quattro mesi per rendere pubblica la relazione sull'ispezione, e l'emendamento **56**, in quanto il Consiglio ritiene le linee guida della Commissione più appropriate rispetto a criteri vincolanti per lo sviluppo e l'applicazione di tecniche emergenti.

Il Consiglio non ha potuto accogliere l'emendamento **61**, ritenendo che la modifica degli allegati attraverso la procedura di comitato debba essere limitata alle disposizioni tecniche e, in particolare, che la codecisione sia la procedura appropriata per la modifica dei valori limite di emissione.

Il Consiglio non ha potuto accogliere l'emendamento **62** per motivi analoghi, in quanto questo avrebbe contemplato la fissazione di valori limite di emissione giuridicamente vincolanti tramite la procedura di comitato. Esso temeva inoltre che potesse portare a un'eccessiva fiducia nei valori in tal modo fissati invece che nell'applicazione delle BAT, nonché a un maggiore onere amministrativo.

#### 4. Altre modifiche incluse nella posizione comune

Le modifiche sostanziali rispetto alla proposta iniziale della Commissione riguardano principalmente: a) l'ambito di applicazione della direttiva, b) la procedura di adozione dei BREF, e c) gli impianti di combustione.

##### a) Ambito di applicazione

La proposta iniziale della Commissione avrebbe ampliato l'ambito di applicazione della direttiva abbassando alcune soglie e includendo nell'allegato I alcune attività non contemplate precedentemente dal regime di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC). Il Consiglio ha capovolto ciò nei casi in cui non condivideva il parere della Commissione in base al quale i vantaggi ambientali giustificerebbero i costi sostenuti per ampliare l'ambito di applicazione. Questo riguarda in particolare le soglie per gli impianti di combustione e per l'agricoltura intensiva e il requisito che lo spargimento di effluenti sia basato sulle BAT. Il Consiglio ha invece inserito una clausola di riesame (articolo 73). Esso ha inoltre inserito una soglia *de minimis* di 15 MW per il calcolo della potenza termica nominale totale degli impianti di combustione che rientrano nel capo III, ritenendo sproporzionato includere nell'ambito di applicazione impianti di piccole dimensioni con un impatto ambientale limitato.

##### b) Adozione dei BREF e conclusioni sulle BAT

La posizione comune contempla l'adozione (attraverso la procedura di regolamentazione con controllo) di decisioni sulle conclusioni sulle BAT contenenti gli elementi fondamentali dei BREF. Si assicura così il coinvolgimento di tutti gli Stati membri nella procedura di adozione, si prevede il controllo del Parlamento europeo e del Consiglio e si assicura che le parti cruciali dei BREF siano tradotte in tutte le lingue ufficiali dell'UE, evitando nel contempo l'indebito onere amministrativo di tradurre tutte le parti dei BREF (che sono documenti lunghi e tecnici).

c) Impianti di combustione

La posizione comune differisce dalla proposta iniziale della Commissione sotto tre aspetti principali.

In primo luogo, la data di applicazione delle norme ai nuovi impianti di combustione viene fissata a due anni dopo l'entrata in vigore anziché al 1° gennaio 2016, in quanto i nuovi impianti non dovrebbero avere problemi ad applicare immediatamente le BAT attuali fissate nel 2006.

In secondo luogo, per tener conto di alcune condizioni locali, dei costi in talune circostanze specifiche e dei rischi concernenti la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, il Consiglio ha aggiunto varie deroghe per gli impianti di combustione negli articoli da 31 a 35 per offrire flessibilità:

- nel caso di impianti di combustione alimentati da combustibili solidi indigeni, la possibilità di applicare un grado di desolforazione invece di valori limite di emissione per l'anidride solforosa;
- la possibilità per gli Stati membri di attuare un "piano nazionale transitorio" per taluni impianti di combustione applicando massimali annuali decrescenti per le emissioni totali prodotte dagli impianti partecipanti tra il 2016 e il 2020 invece di valori limite di emissione individuali;
- fino al 2023, la possibilità di esenzioni per gli impianti che opereranno per un periodo di tempo limitato prima della chiusura e per taluni impianti di teleriscaldamento, e
- fino al 2019, la possibilità di esenzioni per gli impianti che fanno parte di piccoli sistemi isolati.

In terzo luogo, la posizione comune introduce inoltre una clausola di riesame (articolo 30, paragrafo 9) riguardante alcuni impianti di combustione specifici e prevede che si continuino ad applicare i valori limite di emissione esistenti a norma della direttiva 2001/80/CE in attesa della possibile adozione di nuove norme tramite la codecisione.

d) Altre modifiche

Le autorità competenti disporranno di cinque anni (invece di quattro) per riesaminare le autorizzazioni dopo la pubblicazione di una decisione sulle conclusioni sulle BAT (articolo 21, paragrafo 3).

L'articolo 22 include alcuni requisiti aggiuntivi per prevenire l'inquinamento del suolo e delle acque sotterranee, ma prevede anche una maggiore flessibilità per quanto riguarda le relazioni di riferimento e la chiusura del sito.

Per garantire la proporzionalità e un livello elevato di protezione ambientale, l'articolo 23 sulle ispezioni ambientali prevede che il periodo tra due visite in loco rifletta una valutazione sistematica dei rischi ambientali, definendo anche nel contempo una frequenza minima.

#### IV. CONCLUSIONI

Il Consiglio ritiene che la posizione comune rappresenti un pacchetto equilibrato. Esso auspica di tenere con il Parlamento europeo un dibattito costruttivo finalizzato alla rapida adozione della direttiva.

---